



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Antonello COLOSIMO	Presidente
Luigi Francesco DE LEVERANO	Consigliere
Annalaura LEONI	Primo Referendario
Antonino GERACI	Referendario - relatore

nella camera di consiglio del 30 maggio 2024

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e in particolare l'art. 4, concernente le relazioni di fine mandato;

VISTO il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che all'art. 1 *bis* ha modificato l'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011;

VISTO il d.l. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che all'art. 11 ha modificato i commi 2, 3, 3bis del medesimo art. 4;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 aprile 2013,, con il quale sono stati approvati gli schemi tipo di relazione di fine mandato dei Presidenti delle province (allegato A), dei Sindaci di comuni con popolazione

superiore o uguale a 5.000 abitanti (allegato B) e dei Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (allegato C);

VISTA la deliberazione n. 67/2023/QMIG del 24 maggio 2023 con la quale, questa Sezione ha rimesso al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dell'articolo 6 del decreto-legge n. 174/2012, una questione di massima concernente la precisa individuazione del termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato, da parte del sindaco uscente, nel caso di indizione anticipata di nuove elezioni;

VISTO la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 15/2023/QMIG, che enuncia il seguente principio di diritto: *«nel caso in cui la data fissata per le elezioni risulti antecedente al termine di scadenza del mandato di cui all'art. 51 del TUEL, il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato stabilito dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni»;*

ESAMINATA la relazione di fine mandato 2019-2024 sottoscritta dal Sindaco del Comune di Gubbio (PG);

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore, dott. Antonino Geraci.

PREMESSO IN FATTO

Il Comune di Gubbio figura tra gli enti chiamati alle consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale dell'8 e 9 giugno 2024, come stabilito dal decreto del Ministro dell'interno del 10 aprile 2024. In data 15 aprile 2024, l'Ente ha trasmesso a questa Sezione la relazione prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, sottoscritta dal Sindaco l'11 aprile 2024 e certificata dall'Organo di revisione in data 15 aprile 2024, nonché pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente il 16 aprile successivo, relativa al mandato che ha avuto inizio all'esito delle operazioni elettorali conclusesi con il turno di ballottaggio del 9 giugno 2019.

Esaurite le verifiche di competenza, il Magistrato istruttore ha richiesto al Presidente della Sezione il deferimento della questione al Collegio per l'esame e la conseguente deliberazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011 prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni siano tenuti a presentare una relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o

dal segretario generale e sottoscritta dal Presidente o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale (co. 1-3).

1.1. La relazione di fine mandato, tra gli strumenti volti alla realizzazione dei principi di massima responsabilizzazione e di effettività e trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti (art. 1, co. 1, l. 5 maggio 2009, n. 42), deve contenere (art. 4, co. 4) la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: *a)* sistema ed esiti dei controlli interni; *b)* eventuali rilievi della Corte dei conti; *c)* azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; *d)* situazione finanziaria e patrimoniale, con indicazione delle eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, e delle azioni intraprese per porvi rimedio; *e)* azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando, come parametro di riferimento, realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; *f)* quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

1.2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, del 26 aprile 2013, adottato, al fine di garantire uniformità nella redazione delle relazioni, ai sensi dell'art. 4, co. 5, del d.lgs. n. 149/2011, sono stati definiti gli schemi tipo di relazione che Presidenti delle Province (All. A), Sindaci di comuni con popolazione superiore o uguale (All. B), ovvero inferiore ai 5.000 abitanti (All. C) devono compilare e sottoscrivere al termine del mandato elettivo.

1.3. Al fine di garantire l'attendibilità dei dati rappresentati, la relazione deve essere certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione; nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, per esigenze di trasparenza e di diffusione e conoscibilità dei contenuti da parte della cittadinanza, pubblicate sul sito istituzionale dell'ente entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Al mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, sono correlate conseguenze sanzionatorie nei confronti del Sindaco e del responsabile del servizio finanziario, nonché oneri in capo al

Sindaco di diffusione sul sito istituzionale della notizia dell'inadempimento e delle ragioni che lo hanno determinato (co. 6).

1.4. La Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG ha affermato che l'esame delle relazioni di fine mandato *“deve ritenersi inscrivibile nell'ambito delle molteplici funzioni di controllo assegnate alle Sezioni regionali e caratterizzate da finalità di tutela degli equilibri di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica”*.

Il controllo affidato alle Sezioni regionali attiene in primo luogo alla verifica del rispetto formale, da parte degli Enti, degli adempimenti e della relativa tempistica imposti dal legislatore; le verifiche si estendono, poi, all'accertamento del rispetto dei contenuti previsti dal Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013, primi fra i quali gli eventuali rilievi degli organismi esterni di controllo (cfr. Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenza n. 28/2019/DELC).

2. Nel caso di specie, trattandosi di un'ipotesi di scadenza ordinaria della consiliatura, il comune di Gubbio rientra nel perimetro applicativo dell'art. 4, co. 2, del d.lgs. n. 149/2011, secondo cui la relazione di fine mandato deve essere sottoscritta non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.

Come rappresentato nelle premesse, il termine della scadenza del mandato di cui all'art. 51 TUEL risulta, nella fattispecie in esame, successivo alla data fissata per le nuove elezioni e, pertanto, per l'individuazione del termine ultimo di sottoscrizione della relazione del Sindaco uscente assume rilevanza il principio di diritto enunciato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 15/2023/QMIG, su questione di massima sollevata da questa Sezione (del. 67/2023/QMIG), secondo cui, in tali ipotesi, il computo dei sessanta giorni deve operarsi a ritroso dalla data fissata per le nuove consultazioni elettorali.

Tanto premesso, sotto il profilo dell'accertamento formale del rispetto della tempistica imposta dalla legge, il Collegio rileva che l'Ente non ha puntualmente rispettato i termini delineati dall'art. 4, co. 2, del d.lgs. n. 149/2011. Invero, la relazione è stata trasmessa a questa Corte il 15 aprile, sottoscritta dal Sindaco il 11 aprile 2024 e certificata dall'Organo di revisione in data 15 aprile 2024 nonché pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente il 16 aprile successivo.

La Sezione rileva, tuttavia, che il contenuto della relazione risulta non pienamente conforme allo schema tipo approvato con Decreto interministeriale del 26 aprile 2013.

In particolare, la relazione omette di dare pienamente conto, nella parte dedicata ai *“Rilievi della Corte dei conti”* delle deliberazioni assunte da questa Sezione nel periodo di riferimento nn. 41/2021/VSGC, 72/2021/VSGC, 58/2023/GEST e 71/2023/VSG. Le deliberazioni, come già rilevato da questa Sezione (SRC Umbria n. 47/2023/VSG), devono essere richiamate riportando nel corpo della relazione in modo compiuto i rilievi ivi espressi, dando atto delle

azioni intraprese a riguardo ovvero del mancato recepimento di quanto rilevato dalla Corte. Nel caso di specie, alcune deliberazioni non sono state neppure menzionate mentre, con riferimento alle pronunce riportate nella relazione, non vengono esplicitate adeguatamente le azioni poste in essere a seguito dei rilievi formulati da questa Corte.

In particolare, il dispositivo della pronuncia 109/2023 risulta essere del seguente tenore letterale:

“ACCERTA la presenza delle criticità di cui in parte motiva ed in particolare:

- la ritardata approvazione del rendiconto dell’esercizio 2016, 2017 e 2018;*
- la non corretta gestione delle risorse finalizzate al finanziamento della contrattazione decentrata, con conseguente obbligo per il Comune di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere tale irregolarità, in vista dell’approvazione del prossimo bilancio di previsione;*
- la mancata allegazione alla relazione della Giunta al rendiconto 2021 della doppia asseverazione dei reciproci rapporti debitori e creditori da parte degli organi di controllo del Comune partecipante e dei rispettivi organismi partecipati;*
- la non sufficientemente adeguata ricognizione della tipologia e dell’entità dei contenziosi pendenti, nonché una non accurata prognosi circa le possibilità di soccombenza;*

RICHIEDE all’Ente

- la prosecuzione di un attento monitoraggio dell’andamento degli incassi delle entrate proprie;*
- di porre in essere le azioni ad esso spettante quale socio e/o consorziato al fine di assicurare che il soggetto partecipato ponga in essere gli adempimenti previsti dallo statuto e dalla legge;*
- di porre in essere adeguate misure volte ad assicurare la tempestività dei pagamenti;*
- di porre maggiore attenzione alla compilazione dei documenti contabili adottando le necessarie azioni volte ad assicurare la correttezza degli stessi, in specie per quanto concerne la normativa dettata a seguito dell’emergenza pandemica”.*

Nel testo della relazione trasmessa invece si afferma quanto segue *“ Si precisa che i rilievi sopra sintetizzati non hanno comunque costituito rilievi di gravi irregolarità, ma solo segnalazioni ed inviti a monitoraggi sulle questioni evidenziate, dando atto che le stesse sono state superate nei Rendiconti successivi”*. Tale sintesi non appare pienamente coerente con il dispositivo sopra riportato.

A tal riguardo, il Collegio osserva che la mera compilazione della relazione con i riferimenti alle deliberazioni di questa Corte ne svilisce la funzione informativa in quanto non consente l’autosufficienza del documento ai fini del corretto esercizio del controllo democratico. Il cittadino, infatti, al fine di comprendere i rilievi ed il comportamento successivamente assunto dall’Amministrazione non deve essere onerato della consultazione anche delle deliberazioni meramente richiamate nella relazione.

Per sanare, pertanto, l'accertata incompletezza del documento predisposto, il comune di Gubbio dovrà provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale – in ossequio alla vigente normativa – della presente delibera.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Umbria

ACCERTA

l'irregolarità, *in parte qua*, nei termini descritti in parte motiva, della relazione di fine mandato 2019-2024, prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, del Comune di Gubbio;

INVITA

l'Amministrazione comunale ad adottare le opportune misure correttive secondo quanto descritto in parte motiva;

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'organo di revisione dell'ente.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, da parte del Comune, sul proprio sito istituzionale, ad integrazione della relazione di fine mandato già pubblicata, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Così deciso nella camera di consiglio del 30 maggio 2024.

Il Magistrato estensore

f.to digitalmente

Antonino GERACI

Il Presidente

f.to digitalmente

Antonello COLOSIMO

Depositata il 3 giugno 2024

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Dott.ssa Antonella Castellani